

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le consultazioni elettorali previste dalle norme statutarie e dal Regolamento Generale dell'Ateneo.

Ambito d'applicazione
Articolo 1

Regolamento per le Elezioni
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

È emanato il seguente

DECRETA

Considerata la necessità di provvedere all'integrazione del suddetto D.R. n° 303/2015 con la suddetta previsione

procedure elettorali." Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2015 n° 33; Vista la delibera del Senato Accademico del 20 gennaio 2015 n° 14;


Visto il D.R. n° 5185 del 13 ottobre 2009 di emanazione del Regolamento per le elezioni, successivamente modificato con delibera del Senato Accademico del 26 ottobre 2010 n° 6;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo;

Visto il Codice Etico di Ateneo;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

IL RETTORE



Decreto n. 402/2015
 Palermo, 09/02/2015

TITOLO	Classe	Fascicolo
N. 10410	Palermo, 09/02/2015	
SEVOC	UOR	CC
		RPA
		A. Neri

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO



2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono soppresse tutte le norme e le disposizioni interne in contrasto.

Articolo 2

Bando delle Elezioni

1. Le elezioni sono indette con l'emanazione di un bando, entro i termini previsti dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il bando deve prevedere l'indicazione dei giorni di votazione, in modo che le operazioni elettorali e il relativo provvedimento di nomina degli eletti si concludano anteriormente alla scadenza del mandato in rinnovo.

3. Il bando deve contenere:
 - a. la durata del mandato degli eletti;
 - b. numero degli eligendi;
 - c. la determinazione dell'elettorato attivo e passivo;
 - d. la convocazione del corpo elettorale;
 - e. la nomina della Commissione elettorale;
 - f. i termini per eventuali ricorsi.

4. Il bando viene emanato:

- a. dal Decano per l'elezione del Rettore;
- b. dal Rettore per l'elezione delle rappresentanze elettive negli Organi di Governo dell'Ateneo;
- c. dal Decano della Scuola per l'elezione del Presidente;
- d. dal Presidente della Scuola per le componenti elettive del Consiglio della Scuola;
- e. dal Presidente della Scuola per l'elezione del Coordinatore del Corso di Studio;
- f. dal Presidente della Scuola per le componenti elettive del Consiglio di Studio;
- g. dal Decano del Dipartimento per l'elezione del Direttore del Dipartimento;
- h. dal Direttore del Dipartimento per le componenti elettive degli Organi Collegiali del Dipartimento.

Articolo 3

Costituzione Commissione elettorale

1. Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni sono svolte dalla Commissione elettorale.

2. La Commissione è composta da un Presidente e da almeno due rappresentanti scelti tra le categorie di elettori. Le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto di voto, sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione.

Articolo 4

Funzioni della Commissione elettorale

1. La Commissione esplica le funzioni alla stessa attribuite dal presente Regolamento e provvede a quanto necessario per assicurare il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

2. Entro cinque giorni dall'emanazione del bando, la Commissione elettorale si insedia e cura la pubblicazione, attraverso il sito WEB dell'Ateneo, degli elenchi degli elettori. Entro il settimo giorno anteriore alla data del primo giorno di votazione, gli interessati possono richiedere integrazioni e rettifiche; su tale richiesta decide la Commissione elettorale.

3. La Commissione elettorale determina la composizione ed ubicazione dei seggi, e comunica l'esito delle elezioni per l'emanazione del relativo provvedimento di nomina degli eletti.

4. Risultaranno eletti i candidati che riportino il maggior numero di preferenze; a parità di voti risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di ruolo, ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO



Articolo 5 Presentazione delle candidature

1. Tutte le candidature alle cariche elettive devono essere avanzate personalmente, nel corso di una riunione del relativo corpo elettorale. Le stesse potranno essere presentate per iscritto, entro le 24 ore antecedenti lo svolgimento della riunione del Corpo elettorale, secondo le modalità previste nel bando. Unilateralmente alla candidatura dovrà essere presentato un curriculum vitae. Ai candidati che rivestano cariche istituzionali è data facoltà di autosospensione dalla carica nel periodo antecedente lo svolgimento delle procedure elettorali. Il corpo elettorale è costituito dagli elettori aventi l'elettorato attivo e la sua riunione è presieduta dal Presidente della Commissione elettorale ovvero da un suo delegato.
3. I requisiti per l'elettorato passivo devono essere posseduti alla data dell'emancipazione del bando.
4. I requisiti per l'elettorato attivo devono essere posseduti alla data del primo giorno di votazione.
5. Il personale collocato in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente, mantiene il solo elettorato attivo.
6. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare l'elettorato attivo e passivo.
7. La Commissione elettorale esamina le candidature presentate e in caso di riscontrata irregolarità sanabile, assegna un termine di quarantotto ore per la regolarizzazione; quindi decide definitivamente sull'ammissione delle candidature.
8. Le candidature, unitamente al curriculum, vengono pubblicate sul sito WEB dell'Ateneo. Ogni candidato, con la formalizzazione della propria candidatura, accetta, anche implicitamente, tale diffusione di dati.
8. Non possono essere candidati coloro che non hanno avanzato candidatura.

Articolo 6 Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione e senza recare intralcio alle attività istituzionali dell'Ateneo.
2. I candidati alle elezioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
3. Nel giorno delle operazioni di votazione sono vietati:
 - a. le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - b. l'affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda;
 - c. ogni forma di propaganda tramite l'utilizzo delle reti telematica e telefonica;
 - d. ogni forma di propaganda nei pressi dell'ingresso dei seggi elettorali.
4. La Commissione elettorale vigila sul rispetto di quanto disposto. Il Rettore, sentita la Commissione elettorale o su proposta di questa può disporre la sospensione di tavole rotonde, conferenze, dibattiti e seminari anche didattici che possono essere configurate come forme di propaganda elettorale.
5. Le segnalazioni delle violazioni dovranno essere presentate, corredate da eventuale documentazione, alla Commissione elettorale. Questa potrà assumere i necessari provvedimenti conseguenti per il rispetto della parità dei diritti tra i candidati e segnalare agli Organi competenti i fatti avvenuti.
6. Le violazioni accertate potranno essere oggetto di applicazione di sanzioni disciplinari da parte degli Organi collegiali o monocratici competenti comprendenti anche l'esclusione dalla competizione elettorale ovvero dal diritto alla nomina nella carica eventualmente conseguita.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO



7. Le eventuali spese sostenute per il ripristino della correttezza della competizione elettorale dovranno essere poste a carico dei candidati che abbiano potuto trarre vantaggi dalla violazione.

Articolo 7 Seggio elettorale

1. La Commissione elettorale, ove non assuma direttamente anche le funzioni di seggio elettorale, nomina il Presidente ed i componenti del seggio, scelti tra il personale di ruolo dell'Ateneo, che non abbia presentato candidatura e che non abbia rapporti di coniugio, di stabile convivenza ovvero vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado con i candidati.
2. La costituzione del seggio elettorale deve avvenire almeno 30 minuti prima dell'orario di inizio delle operazioni di voto.
3. Il Presidente del seggio nomina il Segretario, scegliendolo tra i componenti e provvede ad assicurare il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
4. Nel seggio deve essere affissa la lista dei candidati.
5. Tutte le operazioni elettorali sono sinteticamente descritte nel verbale seggio, in cui sono riportati in dettaglio i risultati dello scrutinio dei voti.
6. Il Presidente del seggio elettorale, qualora tutti gli aventi l'elettorato attivo abbiano espresso il proprio voto, può disporre la chiusura anticipata del Seggio.

Articolo 8 Accesso al seggio elettorale

1. Al seggio elettorale possono accedere gli elettori iscritti nell'elenco del seggio per compiere le operazioni di voto.
2. Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l'assistenza di un componente della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore avente elettorato attivo, ovvero di altro soggetto ufficialmente riconosciuto come accompagnatore.
3. Possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina i ciechi ed i soggetti impediti nell'uso degli arti.
4. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore il Presidente del Seggio dovrà acquisire la preventiva autorizzazione dall'Ufficio elettorale.
3. Hanno inoltre libero accesso ai seggi elettorali i componenti della Commissione elettorale ed i candidati, nonché, ove previsti, i rappresentanti di lista.

Articolo 9

Espressione del voto

1. Il voto di preferenza, ove non previste schede con l'indicazione dei candidati, si esprime indicando il cognome dei candidati prescelti, in caso di omonimia deve scriversi il nome ed il cognome e, ove necessario, l'anno di nascita.
2. Non potranno essere espresse preferenze superiori ad un terzo dei membri da eleggere e, comunque, con il limite massimo di cinque.
3. Sono nulle le schede nelle quali il voto non risulti segnato con la matita unitamente alla scheda elettorale, nonché quelle che presentino segni o indicazioni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore.
4. Sono nulle le schede contenente un numero di preferenze maggiore di quello consentito.
5. Sono nulle le preferenze quando il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguere da ogni altro candidato, ovvero siano espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. In questi casi è valido il solo voto di lista.
6. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso una preferenza per candidati di una lista, si intende che abbia votato anche la lista alla quale appartiene il

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO



candidato preferito. In questo caso quindi va assegnato sia il voto di lista che la preferenza. Il voto di lista va comunque assegnato in presenza di una assegnazione di preferenza.

Articolo 10

Liste elettorali

1. Per le elezioni in cui si ricorre alle candidature per lista si applicano le disposizioni seguenti.

2. Le liste dei candidati, distinte per ciascuna elezione, devono essere depositate al protocollo entro il termine perentorio delle ore 12,00 del quindicesimo giorno anteriore a quello fissato per le elezioni. L'ufficio, protocollata la lista con l'indicazione dell'ora di deposito, provvederà alla consegna immediata all'Ufficio elettorale. Ove per le elezioni siano fissati due o più giorni consecutivi, il termine di cui sopra è calcolato a retrodatare dal primo giorno.

3. Per le elezioni dei rappresentanti in ognuno degli Organismi è ammessa la candidatura in una sola lista, in caso di più candidature è valida quella relativa alla lista depositata per prima. All'interno della lista, i candidati sono indicati con cognome, nome, luogo e data di nascita, eventuale struttura di appartenenza e contrassegnati con numeri progressivi.

4. Le liste non possono contenere un numero di candidati superiore al numero degli elligendi in ciascun Organismo.

5. Unitamente alla lista devono essere presentati i seguenti documenti:

a. dichiarazione di presentazione della lista da parte di un elettore in possesso dell'elettorato attivo;

b. dichiarazione, anche collettiva, di accettazione della candidatura sottoscritta dai candidati;

c. dichiarazione di sottoscrizione della lista da parte di un numero di elettori che hanno elettorato attivo non inferiore a 50 o a 100 rispettivamente per i rappresentanti del personale tecnico amministrativo e per i rappresentanti degli studenti. I presentatori delle liste debbono indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, struttura di appartenenza se dipendenti o Corso di studio e numero di matricola se studenti;

d. un modello di contrassegno, anche figurato, racchiuso in un cerchio. Tale contrassegno dovrà essere prodotto in formato sia cartaceo che digitale. Non sono ammessi contrassegni capaci di generare facilmente confusione ovvero riproducenti simboli o scritte vietate dalla legge. In caso di contrassegni uguali tra loro ma per liste diverse, è accettato quello della lista che sarà stata presentata per prima. Eventuali sigle debbono essere esplicitate, nella documentazione prodotta, dalla dicitura per esteso.

6. Il presentatore della lista ha la facoltà di designare i rappresentanti di lista, in ragione di uno per ogni seggio elettorale, nei modi e nei termini previsti dal bando.

7. I rappresentanti di lista devono presentarsi al Presidente del Seggio il primo giorno di elezione e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Articolo 11

Assegnazione seggi

1. Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi assegnati alle liste. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza riportati dal candidato. La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

2. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le liste secondo l'ordine dei quozienti.

3. Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, si procede con la formazione della graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali. Con le

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO



stesse modalità di cui agli articoli precedenti, si procede alla assegnazione dei seggi per ciascuna delle altre elezioni.

Articolo 12

Assunzione della carica e scorrimento di graduatoria

1. Gli eletti assumono la carica in conformità a quanto stabilito dal bando.
2. In caso di dimissioni o di perdita dei requisiti previsti per l'elettorato passivo, il Presidente del relativo Organo Collegiale provvede a nominare, in sostituzione, il primo dei non eletti nella votazione. In mancanza si procede ad elezioni suppletive per lo scorcio del mandato rimanente.
3. In caso di dimissioni, ovvero di anticipata cessazione, del titolare dell'Organo monocratico dalla carica, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni o dalla cessazione dalla carica, deve essere disposta l'emanazione di un nuovo bando per un mandato di durata corrispondente alle previsioni Statutarie.

TITOLO II RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Capo I - Elezioni dei rappresentanti del personale T.A. che partecipano alle elezioni del Rettore

Articolo 13

Indizione delle elezioni

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 14, comma 6 dello Statuto, le elezioni debbono aver luogo almeno 20 giorni prima della data prevista per la prima votazione delle elezioni del Rettore.

Articolo 14

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo di ruolo, anche a tempo determinato, e ai Dirigenti dell'Ateneo, in servizio alla data del primo giorno di votazioni.
2. L'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo e ai Dirigenti di ruolo a tempo indeterminato dell'Ateneo, in servizio alla data del bando di elezioni.
3. Gli eletti decadono dalla carica di rappresentanti nel momento in cui abbiano perduto, per qualsiasi causa, la qualità di dipendenti dell'Ateneo. Tale decadenza comporta la sostituzione con il primo dei non eletti.
4. La sospensione dal servizio per motivi disciplinari o per altre cause interrompe l'esercizio dei diritti connessi alla carica, la decadenza dalla stessa e la sostituzione con il primo del non eletti.
5. Non godono dell'elettorato attivo e passivo coloro i quali, a norma dell'art. 14 dello Statuto, comma 6 lettera d), hanno voto diretto.

Articolo 15

Presentazione delle candidature

1. Le candidature devono essere depositate all'ufficio protocollo entro le ore 12,00 del decimo giorno anteriore a quello fissato per le elezioni.
2. L'ufficio, protocollata la domanda con l'indicazione dell'ora di deposito, provvederà immediatamente alla consegna alla Commissione elettorale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO



Articolo 16 Seggio elettorale

1. La Commissione elettorale determina la sede unica del seggio, l'articolazione e la composizione e ne fissa l'orario di apertura e di chiusura.

Articolo 17

Determinazione del numero dei rappresentanti

1. La Commissione elettorale, ai fini della determinazione del numero dei rappresentanti, accerta la percentuale di coloro che hanno votato rispetto agli aventi diritto e, quindi, calcola il numero dei rappresentanti moltiplicando il numero massimo determinato nel decreto del Decano per la percentuale così individuata, arrotondando il risultato all'intero superiore.
2. Gli eletti cessano dalla carica con la proclamazione del Rettore.

Capo II - Elezioni nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico

Articolo 18

Presentazione della candidature - elettorato attivo e passivo

1. I rappresentanti del personale T.A. nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione sono eletti per liste concorrenti.
2. Per ognuno degli Organismi è ammessa la candidatura in una sola lista; in caso di più candidature è valida quella relativa alla lista depositata per prima.
3. Le liste dei candidati, distinte per ciascuna elezione, devono essere depositate all'ufficio protocollo entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno anteriore a quello fissato per le elezioni.

Articolo 19

Determinazione dei risultati e proclamazione degli eletti

1. La Commissione elettorale determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato sulla base dello scrutinio dei voti di seggio.
2. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi ed assegnati alla stessa lista.
3. La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei rappresentanti spettante a ciascuna lista.
4. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza riportati dal candidato.
5. Tale assegnazione viene espletata secondo le seguenti modalità: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, per due e sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, per tutte le liste, quelli più alti, in numero uguale a quello degli eligendi, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti nella graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di questa ultima, per sorteggio.
6. Se a una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, quelli eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.
7. Sono esclusi dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi assegnati alle liste.
8. Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, la Commissione elettorale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali.